



COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Milano

Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione e per l'esercizio del potere di autotutela

documento originale

Approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 29/11/1999, esecutiva ai sensi di legge.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30.06.2000.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- **Articolo 1: Oggetto del Regolamento**

TITOLO II: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- **Articolo 2: Finalità della definizione dell'accertamento con adesione**
- **Articolo 3: Ambito di applicazione**
- **Articolo 4: Effetti della definizione dell'accertamento con adesione**
- **Articolo 5: Riduzione delle sanzioni**
- **Articolo 6: Responsabile del procedimento**
- **Articolo 7: Iniziativa**

Capo II: PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI

- **Articolo 8: Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio**
- **Articolo 9: Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento**
- **Articolo 10: Effetti della mancata comparizione del Contribuente**
- **Articolo 11: Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio**
- **Articolo 12: Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento**

Capo III: PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- **Articolo 13: Avvio del procedimento**
- **Articolo 14: Proposizione dell'istanza**
- **Articolo 15: Effetti della presentazione dell'istanza**
- **Articolo 16: Sospensione dei termini**
- **Articolo 17: Invito a comparire**
- **Articolo 18: Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente**

Capo IV: ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- **Articolo 19: Attività istruttoria**
- **Articolo 20: Atto di definizione dell'accertamento con adesione**
- **Articolo 21: Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta**
- **Articolo 22: Esito negativo del procedimento**

Capo V: PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- **Articolo 23: Termine e modalità del versamento delle somme dovute**
- **Articolo 24: Perfezionamento della definizione**

TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- **Articolo 25: Esercizio del potere di autotutela**
- **Articolo 26: Tributi oggetto del potere di autotutela**
- **Articolo 27: Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**
- **Articolo 28: Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo**
- **Articolo 29: Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**
- **Articolo 30: Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo**
- **Articolo 31: Principio di economicità**
- **Articolo 32: Conclusione del procedimento di autotutela**

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 33: Disposizione di rinvio**
- **Articolo 34: Entrata in vigore**

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Ornago per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. Il presente Regolamento disciplina:

1. l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale" e il ravvedimento del contribuente per ulteriori periodi di imposta;
2. l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

TITOLO II: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui sia i Contribuenti che l'Ufficio preposto all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie, addivenendo ad una composizione in via transattiva dei procedimenti tributari.

2. Si potrà procedere alla definizione con riferimento ad accertamenti di carattere sostanziale che non abbiano per oggetto la mera correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

- e) tassa sui rifiuti solidi urbani;
- f) canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;
- f) tasse sulle concessioni comunali ed, in generale, tutti i tributi di competenza comunale.

2. Il contribuente ha la facoltà di attivare l'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione.

3. Nel caso di più soggetti obbligati solidalmente, l'accertamento dei tributi indicati nel precedente comma 1 può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati. In tale ipotesi la definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti gli altri.

4. Non possono essere oggetto di transazione le controversie:

a) relative ad accertamento dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento;

b) quelle relative all'omesso versamento in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:

1. l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
2. risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
3. risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Esulano altresì dal campo applicativo tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Art. 4- Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/97.

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 3 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 5 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per l'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 11 commi 5 e 6 del

presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.

3. La riduzione delle sanzioni previste nei due precedenti commi concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

5. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 4, la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

6. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

7. Sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta e tardiva risposta a richieste od inviti formulate dall'ufficio.

Art. 6 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali o al soggetto espressamente delegato con apposito provvedimento formale della Giunta comunale.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Concessionario del Comune che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7- Iniziativa

1. Il procedimento può essere attivato:

1. d'ufficio, per iniziativa del responsabile del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);
2. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97).

2. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Capo II- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art. 8- Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. Il Responsabile del procedimento qualora, nel predisporre l'atto di accertamento, ravvisi elementi che possano condurre ad un'equa definizione della questione invia al Contribuente, prima della trasmissione dell'atto di accertamento stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale, allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

2. Nell'avviso devono essere indicati inoltre:

- a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- b) il tributo oggetto dell'accertamento;
- d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 5;
- f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 9 e 10, determina il mancato avvio del procedimento senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

3. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Responsabile del tributo. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

4. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

Art. 9- Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.

2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.

4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 10- Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 9 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento, nel cui contesto dà atto della mancata comparizione del Contribuente, e procede alla sua notificazione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 11 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare da terzi muniti di apposita procura autenticata ai sensi di legge.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia presso l'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti artt. 2 e 4, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
6. Nella richiesta, con istanza in carta semplice da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione. All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:
 - a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
 - b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile anche eventualmente integrativa di quella già a disposizione dell'Ufficio.

7. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale che deve riportare.

- a) i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- b) le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
- c) la documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- d) le generalità ed il titolo della rappresentanza se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore.

8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 20 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 12 - Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13 - Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso, può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui al successivo art. 14, la formulazione della proposta di definizione transattiva.
2. Il Contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 con le modalità di cui al successivo art. 14.
3. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 14 - Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento o che ha disposto le ispezioni di cui all'art. 13, comma 2, con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
2. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 15 e 16, l'istanza deve essere presentata prima

della proposizione del ricorso e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento ovvero copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente, nonché gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a definizione e le motivazioni alla base delle posizioni assunte.

Art. 15 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 16 - Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14.

Art. 17 - Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 14, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 8. È fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 9.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 14 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 18

Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 13 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 13 e seguenti comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 14, primo comma.

Capo IV - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 19 - Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 11.

Art. 20 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento e, comunque, in data non successiva a quella fissata per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.

2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 24.

3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Responsabile del procedimento.

Art. 21 - Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell'art. 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento, qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento e, comunque, in data non successiva a quella fissata per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al Contribuente.

2. In tale atto devono essere riportati gli stessi elementi già indicati al precedente art. 20 comma 2 e deve essere formulato e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 20 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 22 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 18, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

Capo V - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, nonché quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 11 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire¹.

¹ *Comma così modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 in data 30/06/2000.*

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

6. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.

7. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

8. La garanzia deve essere intestata al Comune di Ornago entro dieci giorni dal versamento della prima rata. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso il Responsabile del Tributo, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

Art. 24- Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 23, comma 1, del presente Regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, del citato articolo.

2. L'atto di definizione sottoscritto dal Contribuente e dal Responsabile del procedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

TITOLO III - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 25 - Esercizio del potere di autotutela

1. Il Responsabile del procedimento individuato ai sensi del precedente art.6 può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di autotutela è attribuito al Concessionario del Comune che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 26 - Tributi oggetto del potere di autotutela

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:

- a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- d) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- e) Imposta comunale sugli immobili;
- f) Tasse sulle concessioni comunali;
- g) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 27 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai Contribuenti, devono essere indirizzate all'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'Ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un Ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'Ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'Ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al Contribuente.

Art. 28 - Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il Responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo

Art. 29 - Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nel precedente articolo 28.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'Ufficio tributi ha in qualunque modo portato a conoscenza il Contribuente di tale attività nei suoi confronti, deve fornire allo stesso formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 30 - Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Qualora l'atto amministrativo non sia ancora divenuto definitivo, ovvero sia stato impugnato e risulti pendente il relativo giudizio e sempreché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento per procedere ad annullamento, il Responsabile del procedimento può revocare il provvedimento adottato per motivi di opportunità quando:
 - a) - i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie appaiano palesemente superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori;
 - b) - risulti essersi consolidato un indirizzo giurisprudenziale orientatosi in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

2. Degli atti di revoca adottati dal Responsabile del procedimento deve essere data comunicazione al Responsabile di Settore e al Sindaco o all'Assessore delegato.

Art. 31 - Principio di economicità

1. Il funzionario designato a norma dell'art. 6 del presente Regolamento procede all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria risulti inferiore a L. 20.000.

Art. 32 - Conclusione del procedimento di autotutela

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca. L'annullamento o la revoca deve essere comunicata entro 15 giorni dall'adozione dell'atto al Contribuente, all'Organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso e, nella ipotesi di annullamento in via sostitutiva, all'Ufficio che avrebbe dovuto adottare l'atto.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il Contribuente abbia avuto formale conoscenza. Di tale provvedimento deve essere data comunicazione al Contribuente nel termine di cui al comma 1.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle previsioni normative vigenti ed, in particolare, all'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica", all'art.52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".
2. Per quel che concerne l'accertamento con adesione si rinvia alle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché a quanto stabilito dalla circolare n. 235 del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
3. Per quanto attiene l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del DPR 27 marzo 1992, n. 287, recante regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, nell'art.2-quater della legge 30 novembre 1994, n.656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", e del decreto del Ministro delle finanze li febbraio 1997, n. 37.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima data non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.
4. Gli importi espressi in Lire nel presente regolamento, sono da considerarsi nel corrispondente controvalore espresso in Euro dalla data della sua entrata in vigore, anche come fase transitoria.